

Codice DB1511

D.D. 23 ottobre 2013, n. 599

**Mobilità in deroga - Gestione 2013 - L. 2/2009 e s.m.i. e Accordo Quadro Regione-INPS-Parti sociali del 21 dicembre 2012 - Autorizzazione al pagamento da parte dell'INPS delle domande contenute nell'Elenco n. 06-2013**

VISTI

- l'art.19 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successivamente modificato dall'art. 7-ter del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito nella Legge 9 aprile 2009, n.33, recante “Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga”;
- la Legge 28 giugno 2012, n. 92, di riforma del mercato del lavoro, che all’articolo 2, commi 64, 65 e 66 prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga al fine di garantire la graduale transizione verso la riforma degli ammortizzatori sociali delineata agli articoli 2 e 3.
- l’intesa raggiunta fra Governo, Regioni e Province Autonome il 22 novembre 2012 sugli ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del lavoro per l’anno 2013, che fornisce un inquadramento generale in materia, in sostanziale linea di continuità con gli accordi sottoscritti per le annualità precedenti in data 12 febbraio 2009 e 20 aprile 2011, ma tenendo conto dell’esaurimento dell’esperienza del cofinanziamento regionale e del sistema di politiche attive connesso alle deroghe sostenute dal Fondo Sociale Europeo avviata con l’intesa del 12 febbraio 2009, e delle innovazioni introdotte dalla citata L. 92/2012;
- l’Accordo Quadro sottoscritto fra Regione Piemonte, Direzione Regionale INPS e parti sociali piemontesi in data 21 dicembre 2012, che prevede che alla CIG in deroga venga riservato il 90% delle risorse disponibili, e alla mobilità in deroga il restante 10%, e che proroga le modalità generali di gestione degli interventi stabilite con l’Accordo Quadro dell’anno precedente, approvato in data 22 dicembre 2011, apportando alcuni limitati aggiustamenti alla normativa precedente;
- la Circolare congiunta Regione-INPS del 1° febbraio 2013, che specifica nel dettaglio le modalità e i termini di gestione degli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2013, sulla base delle linee generali contenute nell’Accordo quadro del 21 dicembre 2012 prima citato;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 9-5557 del 25 marzo 2013, con cui si autorizza la Direzione Regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro a gestire gli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2013, sulla base delle indicazioni contenute nell’Accordo Quadro del 21 dicembre 2012 e della Circolare congiunta Regione-INPS del 1° febbraio 2013, con provvedimenti di autorizzazione, annullamento, decadenza, revoca o reiezione, a seconda dell’esito delle istruttorie sulle istanze presentate, delle attività ispettive svolte dagli organi competenti e delle eventuali verifiche interne o dell’INPS sulle domande autorizzate;
- la normativa generale sulla mobilità, e in specie la Legge 23 luglio 1991 n. 223, e successive modificazioni, e la Legge 19 luglio 1993, n. 236;
- il Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n.469, “Conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia del Mercato del Lavoro”;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2008, n. 34, “Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati

personali”.

#### DATO ATTO

- che nell’intesa del 22 novembre 2012 di cui sopra si dispone uno stanziamento di 650 milioni di Euro ad intero carico del bilancio statale a favore delle Regioni per la gestione 2013 degli ammortizzatori in deroga, sulla base di un piano di riparto che spetta alla Regioni stesse proporre alla valutazione del Ministro del Lavoro, e che le parti si impegnano a ridefinire gli interventi di politica attiva in relazione alla revisione della normativa operata dalla L. 92/2012, all’art.4, comma 33 e seguenti.
- che la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha provveduto a suddividere in data 28 novembre 2012 l’80% dell’importo sopra indicato, pari a 520 milioni di Euro, sulla base delle assegnazioni effettuate per le varie aree regionali nell’ultimo quadriennio, riservandosi di ridefinire le modalità di riparto per completare la suddivisione del restante 20%, e attribuendo alla Regione Piemonte 40.496.281,58 Euro, che saranno erogati all’INPS con Decreto Interministeriale, a seguito di Accordo fra il Ministro del Lavoro e l’Assessore Regionale al Lavoro, secondo la prassi consolidata, e che consentono di dar corso alle prime autorizzazioni di pagamento.
- che il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Assessore Regionale al Lavoro hanno sottoscritto in data 14 febbraio 2013 un accordo per l’assegnazione alla Regione Piemonte dello stanziamento di Euro 40.496.281,58 sopra menzionato, e che l’INPS, nel messaggio n. 3718 del 1° marzo 2013, ha definito le modalità di liquidazione di detti fondi ministeriali, nelle more dell’approvazione del relativo Decreto Interministeriale di concessione;
- che la Regione Piemonte ha provveduto quindi ad approvare una prima serie di autorizzazioni di domande di mobilità in deroga afferenti all’annualità 2013, per un importo complessivo prossimo alla quota del 10% della somma disponibile, secondo le percentuali di riparto fra CIG e mobilità in deroga stabilite dall’Accordo Quadro regionale per l’anno 2013, calcolato sulla base del monitoraggio condotto dall’INPS, pari a poco più di 4 milioni di Euro;
- che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha integrato la residua quota del 20% con un ulteriore stanziamento di pari cifra, rendendo disponibili in totale 260 milioni di Euro, e che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha provveduto ad operare un riparto di queste risorse, sulla base di criteri condivisi, assegnando alla Regione Piemonte la somma di Euro 18.523.646,81;
- che con Nota del 28 maggio 2013, prot. 373/UC/LAF, della Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato alla Direzione Centrale INPS e agli Assessori al Lavoro delle Regioni e delle Province Autonome che l’INPS, nelle more dell’emissione dei Decreti Interministeriali di assegnazione formale alle Regioni delle risorse delle due *tranches* di finanziamento sopra citate, è autorizzato all’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga nei limiti dei fondi disponibili.
- che in data 6 giugno 2013 i due stanziamenti sopra citati sono stati formalizzati con i Decreti Interministeriali n. 73648, relativo alla prima tranche di 520 milioni di Euro complessivi, e n. 73649, riferito alla seconda tranche di 260 milioni di Euro, con pubblicazione sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge n. 69 del 18 giugno 2009;
- che in data 4 luglio 2013 i fondi per il 2013 di cui sopra sono stati integrati con il Decreto Interministeriale n. 74286, che stanziava complessivamente 550 milioni di Euro, sulla base del rifinanziamento degli ammortizzatori in deroga disposto dall’art. 4, comma 1 del Decreto Legge n. 54 del 21 maggio 2013, convertito con modificazioni nella Legge n. 85 del 18 luglio 2013, assegnando alla Regione Piemonte 40.775.960,57 di Euro, in relazione al piano di riparto concordato in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome in data 13 giugno 2013.

#### CONSIDERATO

- che l’art. 2, comma 67 della Legge 28 giugno 2012, n. 92 stabilisce che, al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, ai lavoratori destinatari della

mobilità in deroga si applicano le disposizioni di cui all'art. 16 comma 1 della L. 23 luglio 1991, n. 223, che prevedono come requisito di accesso all'indennità di mobilità il possesso di almeno 12 mesi di anzianità nell'azienda di provenienza di cui 6 di lavoro effettivamente prestato, e che l'art. 7-ter del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito nella Legge 9 aprile 2009, n. 33 stabilisce al comma 6 che per la ricerca dei suddetti requisiti vanno comprese anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilità;

– che l'Accordo Quadro del 21 dicembre 2012 prima citato prevede che i trattamenti di mobilità in deroga possano essere erogati in Piemonte a tre tipologie di soggetti: a) soggetti prossimi al pensionamento ma non in grado di completare la maturazione dei requisiti necessari, purché il periodo ancora da coprire non superi i dodici mesi (massimo 12 mesi di indennità); b) soggetti licenziati per giustificato motivo oggettivo, dimissionari per giusta causa, o titolari di un contratto a termine risolto alla scadenza da aziende in crisi non in possesso dei requisiti per accedere all'indennità di disoccupazione ordinaria o di mobilità (massimo 6 mesi di indennità, con la possibilità, nel caso di apprendisti e di soci di cooperativa, di integrare fino alla concorrenza dei sei mesi, un eventuale periodo di mini-ASPI fruito); c) soggetti provenienti da aziende in cessazione di attività o in procedura concorsuale, per i quali l'indennità può essere corrisposta fino e non oltre il 31/12/2013, rimandando alla Circolare congiunta Regione-INPS la definizione puntuale delle modalità di gestione dell'intervento;

– che la Circolare congiunta Regione-INPS del 1° febbraio 2013, prevede che le domande di indennità di mobilità in deroga vengano presentate e istruite direttamente dall'Agenzia INPS competente in base alla residenza o al domicilio abituale del richiedente, precisando la modulistica richiesta e la tempistica relativa, e che spetta alla Regione, sulla base delle indicazioni fornite dalle agenzie territoriali INPS, emettere provvedimenti:

- di autorizzazione per le domande con esito positivo dell'istruttoria INPS:

- di revoca, nel caso che l'Agenzia INPS competente segnali di aver riscontrato, in seguito a controlli ulteriori, che un soggetto titolare di una domanda già autorizzata non aveva diritto alla mobilità in deroga;

- di reiezione delle domande presentate da soggetti privi di qualcuno dei requisiti richiesti o soggette a revoca, come sopra indicato;

– che la Regione Piemonte e la Direzione Regionale INPS del Piemonte hanno concordato delle modalità di comunicazione sistematica delle domande di indennità di mobilità in deroga e del loro stato di avanzamento attraverso degli elenchi inviati via mail secondo un formato standard dalle Agenzie territoriali INPS alla Direzione Regionale Istruzione Formazione Professionale e Lavoro, e che si è quindi strutturato a livello regionale un *data base* di riferimento utile per gestire tali pratiche secondo le modalità definite a livello nazionale;

– che con la procedura di interscambio informativo prima descritta si dispone di un quadro completo e progressivamente aggiornato delle domande di mobilità in deroga istruite con esito positivo o valutate come non accoglibili per la mancanza dei requisiti richiesti, ai fini della predisposizione dei relativi provvedimenti regionali;

– che le procedure di interscambio Regione-INPS sopra descritte potranno subire degli aggiustamenti tecnici in relazione alle decisioni assunte dal tavolo nazionale e all'attivazione di processi telematici tra la Regione e la Direzione Centrale INPS nel quadro delle funzionalità assicurate dalla Banca Dati Percettori,

– che la copertura finanziaria sarà assicurata, nella misura del 10% del totale, secondo la suddivisione fra CIG e mobilità in deroga prevista dall'Accordo Quadro del 21 dicembre 2012, dalle risorse stanziati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze con i Decreti Interministeriali sopra citati n. 73648 e n. 73649 del 6

giugno 2013 e n. 74286 del 4 luglio 2013, di assegnazione alle Regioni e alle Province Autonome della somma complessiva di 1.330 milioni di Euro, che prevedono per la Regione Piemonte, in base ai riparti predisposti dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, un'assegnazione totale di 99.796.888,96 Euro;

– che spetta all'INPS processare e gestire internamente i dati così acquisiti ed organizzare, in quanto Ente pagatore, un efficace monitoraggio delle risorse assegnate al Piemonte, e liquidare le domande autorizzate secondo le modalità previste dall'Istituto d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l'eventuale attribuzione della spesa ad uno dei tre Decreti Interministeriali sopra citati, in relazione all'ordine di emissione e alla capienza residua, mantenendosi entro i limiti della effettiva disponibilità delle risorse accertate e tenendo conto, nei casi di autorizzazione a preventivo, delle economie derivanti dal tiraggio della spesa certificate formalmente, come previsto nell'Accordo Quadro del 21 dicembre 2012;

– che il rifiuto di partecipare senza un giustificato motivo ad un'iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta dai servizi per l'impiego, o la mancata accettazione di un'offerta di un lavoro inquadrato in un livello contributivo superiore almeno del 20 per cento rispetto all'importo lordo dell'indennità cui hanno diritto comporta per i fruitori della mobilità in deroga la decadenza dall'indennità, come previsto dall'articolo 4, comma 41 della L. 92 del 28 giugno 2012, fatti salvi i limiti di distanza o i tempi di percorrenza fra la sede dei corsi e la residenza del disoccupato stabiliti dall'art. 4, comma 42 della suddetta Legge, e che è compito dei Centri per l'Impiego Provinciali verificare tale circostanza, e dell'Amministrazione Provinciale interessata segnalare le persone inadempienti all'INPS e, per conoscenza, alla Regione, per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti, secondo quanto disposto dall'art.4, comma 44 della Legge 92/2012.

– che la Regione assumerà eventuali provvedimenti di annullamento, decadenza o revoca dell'autorizzazione concessa alle domande di mobilità in deroga oggetto del presente provvedimento, in relazione all'esito delle attività ispettive svolte dagli organi competenti e delle eventuali verifiche interne o dell'INPS sulle domande autorizzate, come previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 9-5557 del 25 marzo 2013 sopra citata, sulla base di valutazioni concordate con la Direzione Regionale INPS.

tutto ciò premesso,

#### IL VICE DIRETTORE REGIONALE

visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;

#### DETERMINA

- di autorizzare le Agenzie INPS territorialmente competenti al pagamento delle domande di mobilità in deroga inserite nell'Elenco n. 06-2013, di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante della presente Determinazione, per le quali l'istruttoria svolta dalle Agenzie INPS competenti è stata completata positivamente;

- di disporre che i pagamenti di cui sopra vengano effettuati facendo ricorso, nella misura del 10% del totale, secondo la suddivisione fra CIG e mobilità in deroga prevista dall'Accordo Quadro del 21 dicembre 2012, le risorse stanziare dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze con i Decreti Interministeriali n. 73648 e n. 73649 del 6 giugno 2013 e n. 74286 del 4 luglio 2013, di assegnazione alle Regioni e alle Province Autonome della somma complessiva di 1.330 milioni di Euro che prevedono per la Regione Piemonte, in base ai riparti predisposti dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, un'assegnazione totale di 99.796.888,96 Euro;

- di prevedere l'adozione degli opportuni provvedimenti di annullamento, decadenza o revoca dell'autorizzazione concessa alle domande di mobilità in deroga oggetto del presente provvedimento, in relazione all'esito delle attività ispettive svolte dagli organi competenti e delle eventuali verifiche interne o dell'INPS sulle domande autorizzate, come previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 9-5557 del 25 marzo 2013 sopra citata, sulla base di

valutazioni concordate con la Direzione Regionale INPS;

- di rinviare all'INPS, quale gestore unico delle risorse relative al sostegno al reddito, sia la definizione delle modalità di liquidazione delle spettanze secondo quanto previsto dall'Istituto d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l'eventuale attribuzione delle spese ad uno dei tre Decreti Interministeriali sopra citati, in relazione all'ordine di emissione e alle disponibilità residue, da accertare tenendo conto, nei casi di autorizzazione a preventivo, delle economie derivanti dal tiraggio della spesa certificate formalmente, sia le verifiche contabili relative all'effettiva disponibilità delle risorse a copertura delle indennità di mobilità in deroga fruite dalle persone elencate nell'Allegato A, sia, in generale, il monitoraggio delle risorse assegnate al Piemonte, avvalendosi del proprio sistema informativo e gestionale;
- di demandare al Settore Lavoro la gestione dei flussi informativi con l'INPS descritti in premessa e il raccordo con l'INPS a fini di monitoraggio fisico e finanziario degli interventi.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale 22/2010.

Il Vice Direttore Regionale  
Giuliana Fenu